

TI_GERICHTE 36.2003.26 vom 22. Oktober 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-10-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_36.2003.26_d20031022

FR: TI_GERICHTE 36.2003.26 du 22 octobre 2003

IT: TI_GERICHTE 36.2003.26 del 22 ottobre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 31

dicembre 2002, secondo la costante giurisprudenza del TFA, nel settore delle assicurazioni sociali per principio non venivano versati interessi di mora, a meno che la legge non lo prevedesse espressamente (cfr. STCA del 19 gennaio 2000 nella causa A., inc. _____; DTF 119 V 134, 119 V 79 e 113 V 50 con riferimenti). Questo principio conosceva delle eccezioni. Infatti, il TFA ha riconosciuto il diritto ad interessi moratori allorché si riscontravano “ circostanze particolari ”. Queste circostanze sono state considerate realizzate in presenza di manovre illecite o dilatorie degli organi amministrativi (DTF 101 V 118). In DTF 108 V 19 consid. 4b (= RCC 1983 pag. 156 consid. 4b) l'Alto tribunale, dopo avere confermato la propria prassi, ha aggiunto che per poter attribuire eccezionalmente interessi moratori in assenza di base legale oltre all'atto illecito era ancora necessario un agire colposo da parte dell'amministrazione (o di un'autorità di ricorso, cfr. anche DTF 117 V 352 consid. 3, 116 V 327). Il TFA ha tuttavia rifiutato il versamento generalizzato di interessi. Tale impostazione è fondata sulla circostanza che nel diritto delle assicurazioni sociali il riconoscimento di interessi moratori è giustificato, come in passato, soltanto in via eccezionale e in casi isolati che particolarmente urtano il senso del diritto (DTF 113 V 50 consid. 2a, RCC 1990 pag. 47 consid. 3). In DTF 101 V 114 il TFA ha inoltre rilevato come " quant à l'assuré, la règle de l'égalité des parties commande de le dispenser lui aussi du paiement des intérêts de retard lorsqu'il a défendu ce qu'il estimait être son droit. " La possibilità di chiedere gli interessi, introdotta nel 1996 in ambito LAMal, nella prima la versione dell'art. 9 cpv. 2 OAMal, è stata abrogata con effetto dal 1.1.1998 (Gerhard Eugster, Krankenversicherung, pag. 185, nota 828). Con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; per un commento sulla nuova legge cfr. Regina Berger Hadorn, in: Sécurité sociale, 5/2002, pag. 265 segg.). La LPGA all'art. 26 prevede che i crediti di contributi dovuti o di contributi indebitamente riscossi sottostanno rispettivamente a interessi di mora o remunerativi. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per importi esigui e termini di breve durata (da rilevare che attualmente nell'ordinanza non è stato previsto alcun limite). Per il cpv. 2 sempre che l'assicurato si sia pienamente attenuto all'obbligo di collaborare, l'assicurazione sociale deve interessi di mora sulle sue prestazioni dopo 24 mesi dalla nascita del diritto, ma al più presto 12 mesi dopo che si è fatto valere il diritto. Per cui, in concreto, prima del 1° gennaio 2003 la Cassa non poteva chiedere il pagamento di interessi di mora (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, pag. 185, nota 828, Ueli Kieser, ATSG Kommentar, ad art. 26, in particolare pag. 309, DTF 101 V 114, DTF 108 V 13). Questa

possibilità è data unicamente dal 1° gennaio 2003 (cfr. Kieser, op. cit. ad art. 26 pag. 309, n. 32), essendo l'art. 26 LPGA verosimilmente applicabile anche ai premi (cfr. Kieser, op. cit. ad art. 26 pag. 296 n. 7). La questione può tuttavia rimanere aperta. Infatti, per l'art. 82 LPGA le disposizioni materiali della legge non sono applicabili alle prestazioni correnti e alle esigenze fissate prima della sua entrata in vigore. Nelle disposizioni materiali sono compresi in particolare gli art. da 3 a 26 LPGA (Kieser, op. cit. ad art. 82 pag. 820 n. 8 segg.). Nel caso di specie, la Cassa ha chiesto il pagamento dei premi precedentemente all'entrata in vigore della LPGA (precepto esecutivo e decisione formale sono del 2002). Poiché l'art. 26 LPGA relativo agli interessi è una norma di diritto sostanziale, non può trovare applicazione in concreto (cfr. anche consid. 2.3 e sentenze citate). In queste circostanze gli interessi non sono dovuti. Per cui anche su questo punto il ricorso va accolto.

2.12. Per quanto concerne l'incasso forzato di somme quali quelle in discussione (premi e spese di sollecito ed amministrative), il TFA ha più volte dichiarato applicabile alle casse malati (DTF 121 V 109ss.; RAMI 1983, p. 294 = DTF 109 V 46; RCC 1984, p.197), la giurisprudenza secondo cui una cassa di compensazione può rigettare un'eventuale opposizione ad un P. E. con una decisione formale riferentesi precisamente all'esecuzione in corso, qualora avesse iniziato la procedura esecutiva per il recupero del credito senza prima aver formalmente deciso in merito alla propria pretesa. La Cassa malati, in tali casi, è dunque legittimata a rigettare l'opposizione ai sensi dell'art. 80 LEF. La circostanza che nel PE fatto spiccare nei confronti della moglie, prima del nome venga indicato anche " _____", non è rilevante nella misura in cui debitrice dell'importo è chiaramente l'assicurata il cui nome ed indirizzo, per il resto, figurano correttamente (_____).

2.13. Alla luce degli argomenti sviluppati in precedenza i ricorsi vanno parzialmente accolti. La decisione inerente _____ va modificata, nel senso che le spese di fr. 35 e gli interessi di mora non sono dovuti. L'opposizione è tolta limitatamente all'importo di fr. 440.15. La decisione relativa a _____, va modificata nel senso che la ricorrente è debitrice di fr. 692.05, mentre gli interessi di mora non sono dovuti. L'opposizione è tolta limitatamente all'importo di fr. 692.05. Agli interessati, rappresentati da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art. 87 lett. g LAMal e 61 lett g LPGA, a proposito dell'applicazione dell'art. 61 LPGA: SVR 2003, AHV nr. 13 pag. 33).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.